

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa «Agro Zoo Food – Piccola società cooperativa» con sede in Cassano allo Jonio (CS), già sciolta con decreto ministeriale 5 maggio 2004, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Ragusa nel giorno 24 agosto marzo 2011.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica dalle ore 12.30 alle ore 16.15, l'ufficio provinciale di Ragusa nel giorno 24 agosto 2011 non ha potuto svolgere i servizi relativi alla ricezione e lavorazione delle pratiche Docfa e Pregeo trasmesse telematicamente.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/200, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 settembre 2011

Il direttore regionale: SELLERI

11A12455

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nodo di Genova: potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole. Approvazione progetto definitivo (CUP B31B09000450006). (Deliberazione n. 8/2011).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);



Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 992 ha esteso il regime di non imponibilità IVA, ex art. 9, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, alla realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti, o qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo programma delle infrastrutture strategiche», che all'allegato 1, ricomprende la voce «Hub portuale - allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia» con un costo di 1.807,6 milioni di euro e nell'allegato 2, include - tra gli interventi concernenti la regione Liguria, nell'ambito del «Hub portuale - allacciamenti plurimodali Genova», la voce «Allacci plurimodali e adeguamenti piastra logistica Porto di Genova»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 84 (*G.U.* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare dell'intervento «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, all'allegato 2, la voce «Hub portuali - allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia», «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri», con il medesimo costo di 1.807,6 milioni di euro;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 24 novembre 2010, n. 5421, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, dell'approvazione, ai sensi dell'art. 166, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo del «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri» ed ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 17430, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha formulato osservazioni sull'argomento in esame;

Considerato che l'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 2009, include, nella tabella 1 «Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella tabella 2 «Opere da avviare entro il 2013», la manovra triennale 2009-2011, la voce «Hub portuali - allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia»;

Considerato che sul predetto Allegato infrastrutture la Conferenza Unificata, in data 4 novembre 2010, ha espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge;

Considerato che l'intervento di cui sopra è incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002;



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo in esame prevede una nuova infrastruttura viaria di collegamento tra il porto di Voltri e il casello autostradale, che svolge la medesima funzione del collegamento esistente, potenziandone la capacità e collegando l'area portuale direttamente all'autostrada;

che il traffico che percorrerà la nuova strada sarà della medesima tipologia del traffico attuale, a destinazione portuale, composto in gran parte da mezzi di trasporto merci;

che il progetto del nuovo collegamento nasce dall'esigenza di rendere possibile l'attuazione del progetto di riorganizzazione predisposto dalle Ferrovie dello Stato, che intende potenziare il parco ferroviario con la realizzazione di nuovi raccordi con le linee ferroviarie interne ed esterne al porto di Voltri, la costruzione della nuova stazione per il servizio metropolitano e la traslazione della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia;

che lo stesso progetto consentirà il potenziamento infrastrutturale del porto di Genova - Voltri, migliorandone l'accessibilità e, conseguentemente, l'offerta di prestazioni portuali, con risvolti positivi per lo sviluppo del territorio;

che nel tratto prossimo al casello autostradale, la nuova strada è in rilevato, così come nella situazione attuale; il rilevato esistente viene opportunamente allargato, spostando verso l'esterno le rampe di collegamento con la viabilità dell'Aurelia;

che nel tratto successivo, il progetto prevede due viadotti in acciaio - calcestruzzo indipendenti affiancati, ciascuno con larghezza di carreggiata pari a 9,75 metri;

che è prevista la demolizione delle pile del viadotto esistente, al fine di realizzare una nuova strada priva di interferenze con l'area destinata alle Ferrovie dello Stato;

che l'Autorità Portuale di Genova, in qualità di Soggetto Aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni, il progetto definitivo dell'intervento e la relativa relazione;

che l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è stato pubblicato in data 20 dicembre 2008 sul quotidiano a diffusione regionale «Il Lavoro - la Repubblica Genova», sui quotidiani a diffusione nazionale «il Sole 24 ore» e «il Secolo XIX», all'Albo Pretorio del Comune di Genova, e sul sito informatico dell'Autorità Portuale;

che la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006 si è tenuta in data 16 marzo 2009;

che nel corso della seduta di Conferenza di servizi, la regione Liguria ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'intervento, così come da delibera di giunta regionale 27 febbraio 2009, n. 202;

che il progetto predetto, ai sensi della normativa regionale in materia, non deve essere sottoposto a procedura di V.I.A., come già indicato nella delibera n. 8472006 di approvazione del progetto preliminare e confermato nella nota della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, trasmessa dal Ministero istruttore con la citata nota 3 maggio 2011;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria, acquisite le valutazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, con nota prot. MBAC-DR-LIG decreto rettorale 0001874 del 18 marzo 2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che nella citata relazione trasmessa dall'Autorità portuale di Genova i progettisti, conformemente a quanto previsto dall'art. 166 comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, attestano la rispondenza del progetto definitivo «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri» al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso;

che per la risoluzione delle interferenze è stata seguita la procedura prevista dagli articoli 166, 170 e 171 del decreto legislativo n. 163/2006, e le osservazioni, le prescrizioni e/o proposte di modifica avanzate dai soggetti interferiti, nonché l'elenco delle interferenze e la tipologia dell'intervento di risoluzione sono riportate nella documentazione istruttoria;

che in particolare R.F.I. S.p.A., in qualità di Ente interferito, con nota 31 marzo 2009, n. DMA-DIGE/A0011/PQ009/0001154, ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, al progetto definitivo all'esame, prevedendo, tra l'altro, che la realizzazione attraverso le varie fasi e modalità esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria siano regolate con apposita convenzione, con l'Autorità portuale di Genova;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato gli elaborati progettuali concernenti gli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dagli Enti istituzionali e dagli Enti e Società interferiti e ha proposto le prescrizioni e le osservazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, è individuato nell'Autorità portuale di Genova;



che il cronoprogramma di progetto fissa un tempo utile complessivo di 900 giorni continuativi dal giorno del verbale di consegna dei lavori;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento in esame ammonta a euro 35.080.197,45;

che l'incremento del costo complessivo dell'opera rispetto all'importo di 19,9 milioni di euro relativo al progetto preliminare approvato con delibera n. 84/2006 è stato determinato, in particolare, dal recepimento delle prescrizioni di cui alla citata delibera, di carattere tecnico, ambientale, archeologico e di tutela del patrimonio storico-artistico ed architettonico, nonché dall'inserimento di opere relative alla realizzazione delle strutture e degli impianti elettrici per la viabilità a raso;

che la copertura finanziaria dell'intervento è prevista per 30 milioni di euro a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;

che, come risulta dalla nota di Autostrade per l'Italia S.p.A. trasmessa con la citata nota 3 maggio 2011 del Ministero istruttore:

l'opera è compresa tra gli interventi oggetto della Convenzione Unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 12 ottobre 2007, e approvata dalla legge n. 101/2008, per un importo massimo a carico del concessionario pari ai succitati 30 milioni di euro;

i termini e modalità di erogazione del citato contributo sono definiti con apposita convenzione tra Autostrade per l'Italia S.p.A. e il soggetto aggiudicatore dell'intervento;

che i restanti 5.080.179,45 euro sono a carico dell'Autorità Portuale di Genova e che tale importo è previsto nel capitolo di bilancio dell'Ente (n. U 15.110) alla voce: «Autofinanziamento con fondi sovrattassa».

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri».

1.2. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.3. Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto ivi indicato, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4. La documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali denominati Elaborato Piano particellare (2729 GEPD Rev 1 Tav.16 dis. 007), Elaborato procedure di esproprio (2729 GEPD Rev 1 - Tav.12).

2. *Ulteriori prescrizioni.*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere a questo Comitato, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, le convenzioni stipulate dall'Autorità portuale di Genova, rispettivamente, con Autostrade per l'Italia S.p.A., per definire i termini e le modalità di erogazione del citato contributo di 30 milioni di euro, e con RFI S.p.A. per regolare la realizzazione delle varie fasi e modalità esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore ed il concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 233



ALLEGATO 1

Prescrizioni

1) Gli elaborati progettuali esecutivi siano integrati con una serie di prospetti e sezioni di scala adeguata per consentire a valutazione dell'impatto della nuova struttura in prossimità del nucleo abitato.

2) Siano campionate diverse tipologie di barriere antirumore con particolare preferenza per quelle che utilizzano materiale trasparente; sia inoltre verificata l'ipotesi che tali barriere siano collocate in modo da formare un continuum architettonicamente armonioso con la struttura del viadotto allo scopo di migliorarne l'impatto visivo sul territorio.

3) Occorrerà campionare tipologia e coloritura dell'intonaco per la nuova muratura che dovrà essere approntata per predisporre le opere che riguardano l'allargamento del tratto finale della sede stradale in uscita dal casello autostradale in prossimità dell'area verde di pertinenza della villa Podestà.

4) Sempre nel progetto esecutivo, siano ipotizzate sistemazioni a verde nell'ambito della sistemazione del tracciato viario a raso.

5) Siano previste opportune integrazioni con specie arbustive ed arboree tipiche dei luoghi, qualitativamente e quantitativamente idonee all'attenuazione dell'impatto visivo delle opere, in particolare nelle aree di pertinenza delle rotonde, in adiacenza alla viabilità del lungomare, in corrispondenza della viabilità di accesso al gate est e sul perimetro dell'area compresa tra il nuovo viadotto ed il distripark.

6) Sia curata la continuità formale degli interventi ed i raccordi con le preesistenze morfologiche e i strutturali soprattutto in corrispondenza delle modifiche previste in corrispondenza dell'Aurelia.

7) Sia prevista una colorazione dei manufatti in c.a. con l'uso di pigmenti in impasto (ad esempio ossidi nella gamma delle terre) trattandosi di opere previste in una realtà ambientale trasformata, ma in cui sono ancora presenti delle componenti naturali ed aree soggette a vincolo ambientale, monumentale ed archeologico.

8) Nelle barriere antirumore sia previsto l'inserimento di pannellature trasparenti, anche con forma convessa, al fine di ridurre l'impatto visivo delle nuove barriere antirumore dai punti panoramici e dalle adiacenti direttrici di percezione paesaggistica.

9) La colorazione delle barriere antirumore sia simile a quella prevista dalla soc. Autostrade per l'Italia per gli interventi di protezione acustica da realizzare nelle aree prossime al nuovo viadotto di accesso al bacino portuale.

10) Sia previsto un adeguato mascheramento durante i lavori delle aree di stoccaggio e di cantiere.

11) Il terreno di risulta delle demolizioni sia trasportato nelle apposite discariche e, in fase di predisposizione del progetto esecutivo, siano trasmessi al Servizio regionale Tutela del Paesaggio, idonei elaborati grafici che descrivano esaurientemente le sistemazioni del terreno di pertinenza e dei nuovi piazzali, le opere di arredo, la colorazione delle nuove strutture e l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici nonché il complessivo riassetto vegetazionale (con indicazione delle specie arboree ed arbustive da inserire), prevedendo in particolare la messa a dimora di verde su vasconi mobili nelle aree in cui sono previsti i parcheggi e le strade 1 e 2, nonché nelle aree di confine col «futuro limite impianti ferroviari».

12) Poiché tale opera comporterà una modifica alle geometrie e alla regolamentazione delle sottostanti strade cittadine, nell'ambito del progetto esecutivo dovranno essere concordate con il comune di Genova sia la segnaletica stradale che le isole di traffico e le cordolature rialzate.

13) Nel progetto esecutivo si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 142/2004, «disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare».

14) All'atto della dichiarazione di fine lavori, dovrà essere fornita al comune di Genova la seguente documentazione:

una relazione geologica e geotecnica di fine lavori;

una certificazione, a firma congiunta del consulente geologo incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

una documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento.

15) Deve essere considerata attentamente la percezione attiva e passiva dei manufatti e del paesaggio (oltre che per gli aspetti propri della tutela paesaggistica oggetto di valutazione autonoma anche sotto il profilo del possibile danno patrimoniale indotto), con particolare riferimento alle visuali pubbliche ed agli affacci delle vicine residenze; a tale proposito devono essere verificate ed approfondite nelle successive fasi esecutive, anche in accordo con le indicazioni delle competenti Soprintendenze, le soluzioni relative alla mitigazione dei manufatti.

16) Le indicazioni progettuali del progetto esecutivo devono essere raccordate con quelle del Nodo Ferroviario di Genova sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e dimensionali, con particolare riguardo alle previsioni relative alla traslazione della SS. Aurelia a mare, allo scopo di garantire, a regime, la realizzazione di un adeguato svincolo di raccordo fra la futura sede Aurelia e l'accesso urbano all'autostrada; nelle more di tale realizzazione può essere ammissibile una soluzione provvisoria, come indicata dagli elaborati progettuali prodotti, alla condizione tuttavia di integrare gli stessi con la previsione di una corsia dedicata per l'accesso all'autostrada dalla viabilità urbana proveniente da levante.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (presc. 1-4).

La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Liguria (presc. 5-11).

La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Genova (presc. 12-16).

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA


Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontrattanti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analogha estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo,



con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

11A12717

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Area «Dal Molin» (Vicenza): modifica delibera CIPE n. 5/2009. Revoca finanziamento della pista aeroportuale e finanziamento intervento a prevalente vocazione ambientale e nuova sede del museo aeronautico. (Deliberazione n. 15/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-quinquies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto l'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, che, modificando l'art. 18, comma 1, lettera b-bis del sopra citato decreto legge n. 185/2008, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e ne determina la dotazione finanziaria;

